



**Ministero**

**dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Piazza Libertà, 7 - 34135 - TRIESTE  
Tel. +39 040 4527511 Fax +39 040 43634  
e-mail: sbap-fvg@beniculturali.it

**SOPRINTENDENZA BAP  
FVG  
PROT. 9378 cl.34.01.04  
Trieste 18 LUG. 2013**

18 LUG 2013

Trieste, .....

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della provincia di Trieste  
Via Genova, 14 - 34121 TRIESTE

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della provincia di Gorizia  
Via Roma, 20 - 34170 GORIZIA

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della provincia di Pordenone  
Piazzetta Furlan Ado, 2 - 33170 PORDENONE

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della provincia di Udine  
Via Paolo Canciani, 19 - 33100 UDINE

Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Trieste  
Via Genova, 14 - 34121 TRIESTE

Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Gorizia  
Via Roma, 20 - 34170 GORIZIA

Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Udine  
Via Francesco di Toppo, 5 - 33100 UDINE

Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Pordenone  
Piazzetta Ado Furlan, 2 - 33170 PORDENONE

Collegio dei Geometri e Geometri  
Laureati della Provincia di Trieste  
Via Cassa Di Risparmio 6 - 34121 TRIESTE



Sede staccata di Udine - Via Zanon 20 / 22 (33100) tel. 0432 - 504559 fax 0432 - 510266  
Sede staccata di Gorizia - Via Ascoli, 1 (34170) tel. 0481 - 533631 fax 0481 - 549480

Collegio dei Geometri e Geometri  
Laureati della Provincia di Gorizia  
Via Duca D Aosta, 91 - 34170 GORIZIA

Collegio dei Geometri e Geometri  
Laureati della Provincia di Pordenone  
Via F.Lli Bandiera, 3 - 33170 PORDENONE

Collegio dei Geometri e Geometri  
Laureati della Provincia di Udine  
Via Grazzano 5/b - 33100 UDINE

Collegio dei Periti Industriali e dei  
Periti Industriali Laureati della provincia di Trieste  
via del Coroneo 6 - 34133 TRIESTE

Collegio dei Periti Industriali e dei  
Periti Industriali Laureati della provincia di Udine  
Via Grazzano, 10 - 33100 UDINE

Collegio dei Periti Industriali e dei  
Periti Industriali Laureati della provincia di Pordenone  
Viale Dante, 58 - 33170 PORDENONE

Collegio dei Periti Industriali e dei  
Periti Industriali Laureati della provincia di Gorizia  
Via IX Agosto, 9 - 34170 GORIZIA

Raccomandata A/R

E, p.c.

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
Direttore del Segretario Generale  
Arch. Antonia Pasqua RECCHA  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
Direttore della Direzione Generale  
Per il Paesaggio, le Belle Arti e  
l'Arte Contemporanea  
dr.ssa Maddalena RAGNI  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA



Sede staccata di Udine – Via Zanon 20 / 22 (33100) tel. 0432 - 504559 fax 0432 - 510266  
Sede staccata di Gorizia – Via Ascoli, 1 (34170) tel. 0481 - 533631 fax 0481 - 549480

Direttore Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici FVG  
Arch. Giangiacomo Martines  
Piazza della Libertà, 7 – 34135 TRIESTE

Avvocatura Distrettuale dello Stato  
Via Dalmazia, 3 – 34122 TRIESTE

Presidente della Regione Autonoma FVG  
On. Debora Serracchiani  
Via Giulia 75/1 – 34126 TRIESTE

Regione Autonoma FVG  
Infrastrutture, LL. PP. Pianificazione Territoriale  
Assessore Mariagrazia Santoro  
Via Giulia 75/1 – 34126 TRIESTE

Regione Autonoma FVG  
Direzione Centrale Ambiente  
dott. Gianni Mighetti  
Via Giulia 75/1 – 34126 TRIESTE

A TUTTI I COMUNI DEL FVG  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Procedimenti di tutela paesaggistica – Documentazione di corredo ai fini dell'istruttoria da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. **Comunicazioni.**

In relazione all'oggetto, si fa seguito all'acclusa Soprintendenziale prot. n. 13834 del 31 dicembre 2012, recapitata a tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per confermare e ribadire anche in questa sede, ancora una volta, della necessità di ottemperare circa la documentazione da presentare a questa Soprintendenza per una compiuta istruttoria dei procedimenti di tutela paesaggistica finalizzati all'ottenimento del prescritto parere vincolante ex art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale esigenza, nello spirito di leale collaborazione che governa tra Enti Pubblici e Pubblica Amministrazione, viene dettata per fornire all'Utenza il servizio richiesto e dovuto in termini di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e rapidità dell'azione amministrativa a fronte di una ristretta tempistica imposta dal legislatore in termini di conclusione dei procedimenti di tutela paesaggistica ed ancor di più, a fronte delle esigue e ridottissime risorse umane e strumentali a disposizione di questa Soprintendenza per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali volti, per l'argomento di specie, alla vigilanza dei valori paesaggistici costituzionalmente promossi, garantiti e tutelati nell'ambito dell'intero territorio regionale stante la mancata adozione, a tutt'oggi, di un Piano Territoriale Paesaggistico.

Altresì, al fine di snellire le procedure e per evitare inutili gravami del procedimento nei confronti dell'Utenza in genere, si richiama di seguito la Soprintendenziale prot. n.7804 del 13 giugno 2013 in ordine all'art. 149 del D. Lgs. 4272004 che ad ogni buon fine parimenti si allega e già recapitata a tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Infine, per quanto concerne l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari, si raccomanda l'osservanza delle "linee guida" a tal proposito emanate da questa Soprintendenza con nota prot. n. 5450 del 24



Sede staccata di Udine – Via Zanon 20 / 22 (33100) tel. 0432 - 504559 fax 0432 - 510266  
Sede staccata di Gorizia – Via Ascoli, 1 (34170) tel. 0481 - 533631 fax 0481 – 549480

giugno 2012 e prot. n. 7166 del 10 agosto 2011 che, ad ogni buon fine, parimenti anch'esse si allegano alla presente.


Per tutto quanto sopra si rivolge invito a codesti spett. li Ordini Professionali di divulgare le sopra citate Soprintendenziali a tutti i propri iscritti nelle forme più rapide ed idonee allo scopo.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro e assicurazioni, significando che, diversamente operando, questa Soprintendenza si troverà costretta, suo malgrado, a denegare i procedimenti di tutela paesaggistica per manifesta carenza documentale qualora quella prescritta dalla normativa, all'art. 146, comma 3, del D.lgs 42/04, come meglio specificata e dettagliata nelle circolari richiamate, non sarà prodotta dall'Amministrazione competente in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 7 del citato art. 146.

Su tale ultima considerazione si richiamano agli organi regionali, che leggono per conoscenza, le risultanze degli incontri avuti presso la Regione, con il Capo di Gabinetto e i dirigenti competenti in ordine alla tutela paesaggistica il 5 marzo u.s. (precedente Giunta), e gli accordi per le vie brevi formulati in ordine alle comuni iniziative, da intraprendere nell'ottica della leale e proficua collaborazione tra istituzioni, nel rispetto dei dettami del D.Lgs 112/2007, volte a richiamare l'attenzione sia degli Enti locali sub-delegati in materia paesaggistica che degli Ordini professionali su quanto sopra segnalato, al fine di non aggravare l'iter del procedimento, rispettare i termini assegnati dalla legge per la valutazione dei progetti nell'interesse dei cittadini e, soprattutto, adempiere al mandato istituzionale della tutela.

L'occasione è gradita per anticipare che nella prima decade di settembre p.v. questa Soprintendenza ha intenzione di organizzare un incontro-evento con le associazioni di categoria ovvero stakeholders in indirizzo sui temi sopra indicati dandone preavviso con un congruo anticipo.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Maria Giulia PICCHIONE



MGP/vf/vf.




- b) verificare se l'istanza sia presentata da soggetto avente titolo, ai sensi dell'art. 146, comma 1;
- c) verificare se la domanda presentata per ottenere l'autorizzazione sia corredata di tutta la documentazione necessaria e, in caso contrario, richiedere le opportune integrazioni e svolgere gli adeguati accertamenti;
- d) verificare se l'intervento proposto sia conforme alle prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di dichiarazione d'interesse pubblico e alla normativa di tutela (e/o ai piani paesaggistici, se esistenti) esprimendo una propria valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati;
- e) trasmettere alla Soprintendenza la documentazione sopra evidenziata, comprensiva dell'istanza dell'interessato, corredata da una relazione tecnico-istruttoria sugli accertamenti condotti nel merito del procedimento.


Al fine di consentire lo snellimento procedurale nell'esame dei progetti e di evitare il più possibile l'allungamento dei tempi di evasione delle pratiche dovuti a carenza documentale, si rappresenta che:

la documentazione da prodursi - valutata da codesto Comune in ragione della tipologia d'intervento e della specificità della richiesta - dovrà comunque soddisfare le esigenze istruttorie finalizzate alla valutazione della compatibilità dell'intervento sia rispetto ai valori paesaggistici presenti nell'area in cui lo stesso ricade che alla modifica dello stato esteriore dei luoghi, e dovrà in "via generale" comprendere:

- relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 4.01.2010, prot. n. 1325;
- certificato di destinazione urbanistica (o dichiarazione comunale), attestante la classificazione urbanistica dell'area oggetto dell'intervento (indicante le eventuali modifiche e/o varianti intervenute, la presenza di eventuali PP.AA., P.di L. etc.) con espressa attestazione degli indici urbanistici prescritti e dei vincoli esistenti *ex lege* 1497/39, 431/85, 490/99, 42/04, etc., incluso gli usi civici;
- parere della Commissione Edilizia Comunale o del responsabile del servizio tecnico incaricato all'emanazione dei titoli abilitativi in materia paesaggistica, con specifico riguardo alla verifica della conformità dell'intervento al quadro normativo sopra richiamato;
- eventuale proposta di provvedimento;
- relazione tecnica esplicativa degli aspetti storico-critici, tipologici, materici, tecnologici, strutturali, urbanistici e paesaggistici dell'intervento con specifico riguardo alla sua conformità rispetto al quadro normativo sopra detto;
- estratto di planimetria I.G.M. 1: 25000 con localizzazione "puntiforme" dell'intervento ben evidenziata;
- estratto di planimetria C.T.R. 1: 10000 con localizzazione "puntiforme" dell'intervento ben evidenziata;
- estratto del P.R.G., in rapporto di riduzione adeguato alla chiara individuazione della zonizzazione, con localizzazione puntiforme dell'intervento ben evidenziata, e relative N.T.A. della zona interessata;
- estratto della planimetria catastale, con localizzazione dell'intervento ben evidenziata, e relative visure delle particelle catastali oggetto d'intervento;



- esauriente documentazione fotografica (in stampa originale e con allegata indicazione planimetrica dei punti di ripresa) riferita sia all'area oggetto d'intervento che al contesto paesaggistico (con riprese da e su l'area d'intervento), datata e firmata dal titolare dell'istanza e riportante timbro e firma del tecnico incaricato;
- documentazione attestante la regolarità urbanistica, paesaggistica, idrogeologica, etc. dell'eventuale immobile preesistente, con richiamo, se del caso, ai precedenti titoli abilitativi in materia urbanistica e paesaggistica (licenze e/o concessioni edilizie o permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie, compatibilità paesaggistiche, etc.), da documentarsi anche con i relativi atti, e grafici progettuali approvati, relativamente allo stato di fatto dell'immobile oggetto d'intervento;
  - nel caso di istanze riferite a condoni e/o sanatorie, documentazione attestante l'epoca di realizzazione degli abusi e copia delle domande "di condono" e/o di "sanatoria" presentate, con i relativi allegati;
  - elaborati progettuali (timbrati, datati e firmati dal progettista e dal proponente), su tavola unica, riportanti: il rilievo dello stato dei luoghi (con particolare riferimento all'andamento naturale del terreno ed agli apparati vegetazionali presenti in relazione alla sagoma della futura costruzione); planimetrie generali e profili *ante* e *post-operam* in scala adeguata; piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore 1:100; individuazione, a colore o a rettilino, delle modificazioni previste sull'eventuale preesistenza; *rendering* dell'inserimento dell'intervento nel contesto; computo delle superfici e dei volumi ammissibili e previsti in rapporto alle altezze, alle distanze, agli indici fondiari prescritti urbanisticamente e paesaggisticamente (se esistenti);
  - dichiarazione asseverata circa l'inesistenza di vincoli ex art. 10 e ss. del D.Lgs. 42/04;
  - dichiarazione del Comune specificante se il terreno è stato percorso dal fuoco o se è soggetto a vincolo di rimboschimento o, ancora, se fa parte del soprasuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o eventi volontari;
  - parere preventivo dell'Ente Parco (ove esistente, salvo che - in presenza di Piano d'assetto - lo stesso ente non svolga già la funzione d'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica);
  - documentazione attestante la consistenza del lotto agricolo;
  - documentazione attestante la distanza dell'area d'intervento e/o della costruzione e/o del manufatto da i beni vincolati ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. c) del D.Lgs 42/04 (fossi, fiumi, laghi, mare) documentando l'inclusione negli appositi elenchi in caso di acque pubbliche;
  - certificato relativo all'esistenza di usi civici se già non già attestato nel C.D.U. eventualmente prodotto;
  - piano d'utilizzazione aziendale, ovvero piano di miglioramento agrario, debitamente approvato;
  - documentazione attestante il possesso dei requisiti d'imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto;
  - parere del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Dipartimentale Foreste, in presenza di vincolo boschivo;
  - parere della Soprintendenza per i beni archeologici competente territorialmente in caso di vincolo ai sensi dell' art.142, lett. m, del D.Lgs. 42/04;




Confidando nel pieno recepimento di quanto sopra espresso, si rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e delucidazione in ordine alla documentazione da fornire in ragione della specificità e tipologia dell'intervento.

Si specifica che gli elaborati progettuali (grafici, relazioni, documentazione fotografica etc.) dovranno pervenire in triplice copia: una resterà agli atti di questo Ufficio e due saranno restituite al Comune, debitamente datate e timbrate, annesse al provvedimento di parere, per il successivo rilascio sia dell'autorizzazione paesaggistica che del conseguente titolo abilitativo-edilizio.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Maria Giulia Picchione





**Ministero**

**per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E  
PAESAGGISTICI  
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 - 34135 - TRIESTE  
Tel. +39 040 4527511 Fax +39 040 43634  
e-mail: sbap-fvg@beniculturali.it



Trieste.... 13 GIU. 2013

Alla REGIONE AUTONOMA  
Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Ambiente Energia  
E Politiche per la Montagna  
Servizio Tutela beni Paesaggistici  
Via Giulia, 75/1 - 34126 TRIESTE

A Tutti i COMUNI del  
Friuli Venezia Giulia  
LORO SEDI

Prot. n. 7804/34.01.10.

**OGGETTO:** Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 149. Procedimenti per interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi del combinato disposto dell'allegato tecnico dell'Accordo Regione Autonoma F.V.G. e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25.11.2009 e dell'art. 4, c. 6 del D.P.R. 139/2010 a norma dell'art. 146, c.9, del D. Lgs. 42/2004. Comunicazioni.

E per conoscenza:

Al Capo Gabinetto del Ministro  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Capo Ufficio Legislativo  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Direttore del Segretario Generale  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Direttore della Direzione Generale  
Per l'Organizzazione, gli Affari Generali,  
l'Innovazione, il Bilancio e il Personale  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Direttore della Direzione Generale  
Per il Paesaggio, le Belle Arti e  
l'Arte Contemporanea  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA  
Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici del FVG  
Arch. Giangiacomo MARTINES  
Piazza della Libertà, n. 7  
34135 TRIESTE

All'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
di Trieste  
Piazza Dalmazia, n. 3  
34132 TRIESTE

Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza, relativamente al parere di competenza sui procedimenti di tutela paesaggistica istruiti da codeste Amm.ni Comunali, richiamata la propria nota prot. n. 13834 del 31.12.2012 inoltrata a codesti Comuni in ordine alla documentazione da fornire per le istanze indicate in oggetto della quale in questa sede si conferma per intero il contenuto, ispirata da principi di efficacia, efficienza e rapidità dell'azione amministrativa nonché di leale e reciproca collaborazione che governa fra Pubbliche Amministrazioni, al fine di evitare inutili aggravii di carichi di lavoro ed allo scopo di evitare l'appesantimento dei procedimenti medesimi nei confronti dell'Utenza in genere, ritiene doveroso richiamare all'attenzione di codeste Amministrazioni Comunali, il contenuto disposto dall' art. 149 del D. Lgs. n. 142/2004 che testualmente recita:

***" Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione***

*1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:*

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;*
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la rifeostazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera a), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia."*

Nello specifico, a maggior incisivo chiarimento, è intervenuto l' Accordo tra Regione Autonoma F.V.G. e Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del 25.11.2009 (pubblicato sul B.U.R. FVG n. 47 del 25 novembre 2009) che, nell'Allegato Tecnico, all'art. 3, 3.1 e 3.2, contempla gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica che di seguito, ad ogni buon fine, si riportano:



**Articolo 3**  
**Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica**

**3.1 - Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del codice**

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera a) del Codice non è richiesta l'autorizzazione per i seguenti interventi:

1. scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico;
2. scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4 lettera g) del Codice;
3. interventi di interrimento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone già urbanizzate e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
4. opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
5. elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapetonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabigiclette e simili) da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico);
6. interventi puntuali volti alla eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici o di uso pubblico (quali ad esempio scivoli, rampe, meccanismi di servo assistenza, segnalazioni tattili per ipovedenti);
7. segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
8. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all'art. 34 della LR 16/2008;
9. gli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua, dichiarati tali dalla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici o dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione, comprendenti i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti negli alvei, finalizzati a mantenere in efficienza le sezioni dell'alveo attivo, le sponde e le opere idrauliche esistenti, che non comportino modifiche delle isole vegetate, alle formazioni vegetali ripariali o alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua;
10. gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso (turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera b) del Codice non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

11. gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata



dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>> di cui all'art. 19 della LR 24/1996 e successive modifiche e integrazioni.

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera c) del Codice non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

12. le operazioni ammesse ai sensi del regolamento forestale DPR n. 12 febbraio 2003 n. 032/Pres attinenti al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'aviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla rifeuazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari; - da specificare con l'ispettorato;
13. taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolati come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell' art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

### 3.2 - Elenco delle opere minori di carattere temporaneo

Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinano la tipologia e la modalità di realizzazione:

1. affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi;
2. affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata che va da quindici giorni prima a due giorni dopo all'evento a cui si riferiscono;
3. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml) e di durata inferiore ad una settimana;
4. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml) e di durata inferiore a un mese;
5. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di piccole dimensioni (superficie coperta inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;
6. strutture stagionali facilmente amovibili da collocarsi sul demanio turistico-ricreativo secondo le disposizioni e gli standard forniti dall'autorità concedente e di durata inferiore a sei mesi;
7. occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
8. strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore a quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili;
9. recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.

Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti non devono comportare, neanche indirettamente, opere di fondazione, opere di sbancamento o eliminazione della vegetazione esistente, ovvero modifiche permanenti allo stato dei luoghi e delle cose.

I termini sopra indicati, fatta eccezione per il punto 9, sono quelli indicati nelle autorizzazioni amministrative relative alla specifica attività e non comprendono i tempi strettamente necessari per l'installazione dei manufatti.

Nel caso di rinnovi o proroghe dei termini indicati nelle autorizzazioni amministrative tali da eccedere i limiti temporali previsti dal presente articolo per l'intervento dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 includono anche gli eventuali messaggi pubblicitari sugli stessi riportati.

Pertanto, premesso tutto quanto sopra riportato, fermo restando le categorie che necessitano della prescritta autorizzazione ex art. 21 afferente agli immobili rientranti nella fattispecie del Titolo II del Codice (*Beni Monumentali*), per gli interventi rientranti nella fattispecie del Titolo III del Codice (*Beni Paesaggistici*) di cui alla prescritta autorizzazione ex art. 146 del richiamato D. Lgs. n. 42/2004, si invitano codeste Amm.ni Comunali a volersi scrupolosamente attenere alle indicazioni contemplate dal citato Allegato tecnico art. 3, 3.1 e 3.2 del richiamato Accordo ove sono elencati gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, evitando, anche attraverso la Commissione Comunale per il Paesaggio Urbano, ove istituita, di trasmetterle a questa Soprintendenza.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cui la presente è parimente indirizzata, quale Ente sottoscrittrice del succitato Accordo, è invitata come Ente Delegato in materia di autorizzazione paesaggistica ed Ente sub-delegante agli Enti sottoposti, di impartire ogni utile indicazione ed assicurazione per l'attuazione della presente con riferimento alle disposizioni cui all'art. 58 ed all'art. 60 della L.R. n. 5/2007 e relativo Regolamento Regionale di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2012, n. 0149/Pres e.

Ciò posto, questa Soprintendenza, dalla data di ricezione della presente, qualora i procedimenti di autorizzazione paesaggistica trasmessi per il prescritto parere vincolante di competenza dovessero rientrare nella casistica sopra menzionata ed elencata, saranno dichiarati improcedibili e pertanto saranno restituiti a codeste Amministrazioni Comunali per manifesta improcedibilità, declinando ogni responsabilità, nei confronti di terzi.

Si rimane in attesa di assicurazione e adempimento.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Maria Giulia PICCHIONE



MGP/AM



*Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E  
PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

*Prot. N. 5450 Allegati....*

*Trieste* 24 GIU. 2010

*Al* COMUNE di

*Risposta al Foglio del..*

*Servizio.....N...*

**OGGETTO:** Installazione impianti pannelli fotovoltaici o solari su edifici o in aree tutelate ex DLgs 42/2004

Continuano a pervenire a questo Ufficio richieste di installazione, su edifici o in aree vincolate ex DLgs.42/04, di impianti a pannelli fotovoltaici o solari. Considerato l'aumento esponenziale di queste richieste, favorito anche dagli incentivi economici verso le energie alternative disposti dallo Stato e dagli Enti locali, si ritiene necessario dare linee di indirizzo a proprietari dei beni e progettisti, onde orientare nel più corretto modo la presentazione delle istanze di autorizzazione a tali interventi.

Sulla necessità di un utilizzo sempre più esteso delle c.d. energie alternative che non si può naturalmente concordare in linea di principio. E' indubitabile peraltro che l'incentivazione all'utilizzo di tali impianti non sia stato accompagnato dal legislatore da un parallelo sforzo di individuazione di indirizzi generali per mitigare gli effetti più negativi di tali impianti (si pensi ai "parchi eolici" e ai "parchi fotovoltaici" sul paesaggio urbano e rurale, nel nostro paese quasi ovunque "storico"). Questa circostanza ha fatto sì che vi siano state accese polemiche sull'individuazione dei siti, e non solo da parte delle associazioni di tutela o ambientaliste, ma pure dalla stessa cittadinanza.

Non solo gli uffici periferici del Ministero dei BB. AA.Culturali non hanno sinora in questa Regione- come in quasi tutto il resto d'Italia- emanato direttive a riguardo, ma risulta che neppure gli enti locali - tranne poche eccezioni- abbiano affrontato in modo coerente e rigoroso la materia. Affluiscono a questo Ufficio infatti autorizzazioni in aree a vincolo paesaggistico del tutto immotivate, insufficientemente documentate, e destinate ad essere oggetto di pareri vincolanti negativi sulla loro compatibilità.

In attesa di disposizioni di carattere generale, o di accordi o protocolli d'Intesa a livello locale tra Stato ed enti territoriali, ci si limita ad alcune considerazioni generali e a immediate disposizioni operative.

La posa di pannelli solari o fotovoltaici, generalmente sulle falde di tetto, rappresenta per le dimensioni dell'intervento (decine di mq di estensione) una evidente alterazione della percezione degli edifici e, nel caso di immobili di valore storico artistico, dei caratteri peculiari del "monumento". Sono elementi di disturbo visivo, al pari certo, per rimanere alle coperture degli edifici, delle parabole, delle antenne, dei velux, ma di ancor più difficile inserimento, come detto, per l'estensione della superficie coperta, direttamente proporzionata, come è evidente, alla redditività dell'intervento. Il fatto che siano appoggiati semplicemente sulle falde, e ad esse complanari - non sarebbe comunque accettabile una qualsiasi alternativa- li fa essere potenzialmente "reversibili", ma questa circostanza non aiuta, perché le autorizzazioni rilasciate da questo Ufficio certificano una "compatibilità" in termini assoluti, difficilmente contestabile anche al di là dei limiti temporali delle autorizzazioni stesse, il che

giustificherebbe nel tempo la loro riproposizione, che farebbe assumere a tali impianti un carattere permanente.

A tutt'oggi per l'edilizia storica, caratterizzata da manti di copertura tradizionale (cotto, pietra, legno ecc.), non sono disponibili sul mercato soddisfacenti soluzioni "mimetiche".

Per ciò che riguarda dunque la condizione attuale, si richiede che siano osservate le seguenti disposizioni:

edifici vincolati con D.M. non è di norma ammessa la posa di impianti solari o fotovoltaici. Potrà peraltro essere valutata una collocazione su falde di edifici di servizio, in posizioni non disturbanti le visioni privilegiate del monumento,

edifici di centro storico o di nuclei antichi esterni ai centri storici la posa degli impianti è subordinata all'esistenza di una regolamentazione comunale in materia, da sottoporre all'autorizzazione di questo Ufficio per le aree vincolate. Dovrebbe essere fortemente disincentivata la posa di impianti su falde visibili da spazi pubblici (es. piazze, viali ampi...) o da punti emergenti panoramici (belvedere, torri), per garantire la visione unitaria dell'edilizia storica. Le falde dovrebbero essere ampie in modo da venire solo parzialmente occupate, in percentuale limitata e con attento studio compositivo, dagli impianti. Su alcune tipologie insediative (es. strette case a schiera con alta frammentazione delle proprietà), la posa di impianti non appare comunque possibile.

Se però all'interno del perimetro dei nuclei antichi vi sono singoli edifici porzioni omogenee di edilizia di sostituzione postbellica, che per dimensione e forma contrastano con il contesto antico, vi si può prevedere la posa di impianti, subordinata ad un'attenta progettazione architettonica che ne curi l'integrazione con l'edificio.


Edifici in aree di espansione urbana o edifici isolati di recente impianto se ricadenti in aree vincolate (es. ex L.431/85). La posa di impianti è generalmente ammessa, se architettonicamente integrata con l'architettura esistente. E' da incentivare la collocazione degli impianti in aree industriali-commerciali-artigianali, utilizzando le coperture piane delle strutture.

Aree sottoposte a tutela ex Galasso (L.431/85) L'utilizzo su vaste aree di impianti a terra ("campi fotovoltaici") è generalmente da escludersi in aree vincolate, salvo particolari eccezioni (aree adiacenti o contermini a zone di espansione urbana, o a zone industriali-artigianali-commerciali).

Aree non sottoposte a tutela. Stante, salvo casi particolari, la non competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione dei progetti, non si può che auspicare da parte degli enti locali responsabili della programmazione urbanistica una presa di coscienza del problema, considerato che sinora i progetti presentati si collocano in aree agricole di pregio senza alcuna logica insediativa che non sia la mera proprietà dell'area del proponente. Questo Ufficio è disponibile comunque a fornire pareri, anche non vincolanti, per zone paesaggisticamente e ambientalmente rilevanti, auspicando che strumenti di controllo del territorio, quali il Piano Paesistico Regionale, possano essere celermente portati a compimento.

Un'ultima considerazione di carattere generale relativa ai progetti. Questi godono generalmente di procedure di approvazione semplificate. Gli scarni elaborati sono in genere costituiti da ripetitive relazioni prestazionali, a firma di tecnici impiantisti. Visto l'impatto notevole di questi elementi, si richiede, per le aree vincolate che presentano i succitati aspetti di criticità, di approntare per ciascuna proposta un progetto vero e proprio, a firma di tecnico abilitato, con relazione paesaggistica dettagliata, comprensiva di fotosimulazioni da più punti di vista degli immobili o delle aree, e di una descrizione generale del contesto urbano e delle possibili problematiche che la posa degli impianti possa manifestare. L'eventuale parere vincolante positivo sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento verrà rilasciato solo a fronte della presentazione di elaborati con questi requisiti.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Luca RINALDI





# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

*Superintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici*

*del Friuli Venezia Giulia*

*Piazza della Libertà n. 7 - 34135 Trieste*

## COLLOCAMENTO DI PANNELLI SOLARI IN AMBITO PAESAGGISTICO.

### LINEE GUIDA

Le presenti linee guida integrano quanto già disposto con circolare prot.5450 del 24/6/2010, inviata a tutti gli enti delegati o subdelegati alla tutela del paesaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia, che per comodità si allega in copia. Nella lettera si premetteva che questo Ufficio vedeva con favore l'adozione di sistemi di energia alternativa "pulita" che portassero beneficio all'ambiente, e tuttavia si lamentava una mancanza di coordinamento tra enti territoriali nel perseguire l'obiettivo di una regolamentazione del fenomeno, vista l'incontrollata espansione degli impianti in aree anche pregevoli dal punto di vista paesaggistico e culturale. Proprio per questo, in attesa di un'auspicabile confronto tra gli enti interessati, si davano precise disposizioni in merito alla possibilità di collocare impianti (pannelli fotovoltaici o solari) a terra o in falda di tetto in aree tutelate. Le disposizioni, passate e presenti, tengono debito conto anche della natura dei vincoli, spesso non decretati ma apposti ex lege attraverso la c.d. Legge Galasso. Per quanto riguarda i pannelli in copertura, gli edifici per i quali viene chiesta l'installazione sono di solito compresi in agglomerati urbani o semi urbani, solo parzialmente interessati dalla tutela paesaggistica, compresi in ambiti che quasi mai presentano confini netti con il limitrofo ambiente non tutelato. Si constata però che i pannelli, in generale, assumono carattere di perturbazione dell'ambiente nei quali vengono installati, per l'intrinseco aspetto tecnologico dato da forme e colori, determinato da una ricerca tesa esclusivamente al miglior criterio di produzione dell'energia, che trascura del tutto l'aspetto estetico dei manufatti e la integrazione dei medesimi riguardo l'architettura dell'immobile o la morfologia dell'ambiente;

La formulazione di alcune linee guida, cui si prega di attenersi anche in fase di prima valutazione dei progetti, ha la finalità di controllare il disegno e la disposizione dell'impianto ove esso sia ritenuto compatibile con i valori paesaggistici del sito.

#### **Posa di pannelli in falda di tetto. Aree per cui non si dettano particolari disposizioni.**

Sono quelle inserite in aree tutelate, ma che presentano relativo interesse paesaggistico. La documentazione in forma semplificata che è richiesta deve comunque comprendere fotosimulazioni dell'intervento da più punti di vista, all'interno di un progetto che spieghi quali valori paesaggistici presenta l'area tutelata, e come l'intervento previsto incida su di essi.

Le aree ricomprese in questa categoria sono tutte quelle produttive o commerciali, caratterizzate da edilizia seriale industriale. Sono inoltre compresi tutti gli immobili nei pressi, e di servizio alle abitazioni (pensiline, depositi e locali attrezzi, fienili e stalle in ambiti rurali ecc.) quando non presentino interesse architettonico (es. edilizia rurale storica...). Sono altresì compresi gli immobili, al di fuori dei centri antichi, in cui la posa di pannelli non è percepibile da percorsi o spazi pubblici (es. interni di cortili ecc. ).

In questi casi non esiste limitazione alla superficie coperta dai pannelli (complanari alla falda di copertura) e al disegno degli stessi.

#### **Posa di pannelli in falda di tetto. Disposizioni per aree di particolare criticità.**

Sono le aree prevalentemente residenziali di espansione, al di fuori dei centri storici, entro i quali la posa di pannelli si deve ritenere esclusa, se non in casi particolari da valutare possibilmente preventivamente, e comunque non su edifici vincolati ex Titolo II, DLgs.42/2004. Le aree a più forte criticità sono quelle direttamente esposte alla pubblica vista (vie e spazi pubblici, ma anche sentieri interpoderali in campagna ecc.)

La situazione più classica prevede l'installazione su un immobile ad uso abitativo di un numero variabile di pannelli fotovoltaici o solari, uniti tra di loro a formare una figura geometrica, più o meno complessa, a seconda della conformazione della falda di copertura, che può presentare fori di abbaini, camini, o un andamento triangolare. Nel caso della presenza di abbaini o camini, il progettista propone di solito scansi o riseghe, oppure, come nel caso di falde triangolari, una conformazione a "gradoni", di particolare sgradevolezza, dato che pur permettendo la tecnologia costruttiva la realizzazione di pannelli di formati e misure diverse da quelle attualmente in costruzione, non risulta allo scrivente che alcuna ditta abbia provveduto alla realizzazione di tali "fuori standard".

La forma geometrica migliore da adottare per la mantellata di pannelli fotovoltaici è senz'altro quella di un parallelepipedo regolare, disposto lungo l'asse centrale della falda, posato sulla superficie alla medesima quota delle tegole a canale, risultando così "incassato" quasi nel manto in coppi, preferendo questa soluzione alla disposizione dei pannelli al di sopra delle tegole, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.

Al fine di permettere la percezione della forma della copertura, ai bordi del parallelepipedo è opportuno sia mantenuta una fascia di almeno quattro file di coppi per i lati verticali e almeno due file di coppi tra il colmo del tetto e i pannelli. Non sono dunque ammesse coperture totali della falda. In generale, per un'ottimale percezione dell'elemento architettonico "tetto", si dovrebbe prevedere una copertura di falda non superiore al 15% dell'intera superficie. Eventuali proposte di copertura maggiori dovranno essere motivate attraverso la presentazione di un progetto architettonico, a firma di tecnico esperto o meglio abilitato in temi di impatto paesaggistico delle opere, e non della semplice relazione del tecnico impiantista. Di grande utilità saranno in questo caso le fotosimulazioni, numerose e da più punti di vista.

Per quanto riguarda invece i pannelli solari per il preriscaldamento idrico, caratterizzati da più ridotte dimensioni e dalla dotazione di un serbatoio per il contenimento dell'acqua riscaldata, la collocazione migliore va determinata rispetto le caratteristiche della facciata e dall'impianto forometrico presente, che potrebbero influenzare il posizionamento del manufatto in asse con un porticato, piuttosto che con l'ingresso principale o l'asse centrale della falda. Utile appare invece prescrivere il collocamento del serbatoio all'interno dell'edificio.

LR/dk

IL SOPRINTENDENTE:  
arch. Luca Rinaldi



Trieste, 10 AGO. 2011

*Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI  
E PAESAGGISTICI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI  
E PAESAGGISTICI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Ai Sigg. Sindaci

Ai Responsabili degli Uffici Tecnici  
dei Comuni della Regione  
Friuli Venezia Giulia

Prot. 7166/10.1

OGGETTO: Installazione di impianti fotovoltaici e/o pannelli solari su edifici o in aree tutelate ex D.Lgs. 42/2004  
Emanazione di linee guida per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004

Si trasmettono in allegato le linee guida relative al collocamento di pannelli fotovoltaici in ambito paesaggistico, a integrazione di quanto già comunicato con ns. Prot. 5450 dd. 24.06.2010.

Si confida in un pronto recepimento delle disposizioni da parte delle Commissioni Locali per il Paesaggio.

Il Soprintendente  
arch. Luca Rinaldi

